



ORDINANZA N. 23

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- Visto il Decreto Ministeriale 74T del 01.12.2006 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visti gli artt. 8, comma 3, lettera i) e 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva locale e il Comitato Portuale, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale per conto proprio e di terzi;
- Visto il D.M. 31.03.1995 n. 585 e il D.M. 06.02.2001 n. 132 che rispettivamente agli art. 5 comma 1 e art. 3 comma 2 stabiliscono che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- Considerato che il Presidente, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione del 18.12.2008;
- Visto il parere espresso dal Comitato Portuale nella riunione del 19.12.2008;

ORDINA

fatto salvo quanto previsto alla 4^a alinea delle suesposte premesse, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2009, ad imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, è stabilito in:

- 22 per lo svolgimento di operazioni portuali;
- 15 per lo svolgimento di servizi portuali previsti nell'ordinanza n. 40 del 15.12.2001.

**IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)**

Livorno, li 22 dicembre 2008

Visto: Il Segretario Generale